



*Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O.
Divisione IV

Alla Confindustria
Cuneo
Unione industriale della
Provincia

FAX 0171 697544

OGGETTO: cessazione di attività – problematiche connesse all'utilizzo della
CIGS.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti di codesta Unione Industriale in merito alle problematiche connesse all'utilizzo temporale della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, si precisa quanto segue.

La cessazione di attività, non prevista da specifica disposizione di legge ai fini della concessione del trattamento di cigs fino al 7 ottobre 2004 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 249/2004), doveva essere considerata una delle causali che potevano consentire l'attivazione della cigs per crisi aziendale.

Infatti, il decreto ministeriale del 20 agosto 2002 - relativo alla "cessazione di attività nei casi di crisi aziendale" - includeva la cessazione di attività nella più ampia fattispecie della crisi aziendale di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 223/91.

Sulla base di tale considerazione era logico che alla crisi per cessazione di attività venissero applicati i criteri generali regolanti la crisi aziendale. In primo luogo, quello relativo all'individuazione dell'unità produttiva, coincidente nella maggior parte dei casi con lo stabilimento.

Conseguentemente i limiti temporali relativi all'utilizzo della cigs venivano riferiti all'unità produttiva intesa nella sua interezza e come sopra individuata. In particolare:

- l'art. 1, comma 5, della legge n. 223/91 che prevede che la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a 12 mesi e che una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione;

- il comma 9 del medesimo art. 1 che prevede che per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio.

uef

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nel disciplinare le modalità e i limiti della proroga della cigs per cessazione di attività, sancisce con norma la specificità della cessazione di attività, introducendo, oltre la crisi aziendale e la ristrutturazione/riorganizzazione /conversione, un "tertium genus".

La norma di cui al capoverso precedente prevede che la cessazione possa riguardare "l'attività dell'intera azienda, un settore di attività, uno o più stabilimenti o parte di essi".

In considerazione di tale innovazione normativa, si ritiene opportuno rivisitare il concetto di unità produttiva ai fini dell'applicazione dei limiti temporali di utilizzo della cigs per cessazione di attività.

Mentre la crisi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 223/91, coinvolge l'unità produttiva intesa nella sua interezza, la cessazione di attività, come individuata dalla specifica norma che la disciplina, non è riferibile esclusivamente all'attività di una unità produttiva intesa nella sua accezione più ampia, bensì a quelle parti di attività che possono essere singolarmente ed autonomamente individuate, pur nell'ambito di una unità produttiva.

Ai fini, pertanto, della concessione del trattamento di cigs per cessazione di attività e del calcolo dei limiti temporali, è necessario prendere in considerazione la parte dell'impresa che cessa l'attività qualora la medesima presenti una autonomia tale da garantire che la cessazione non influisca necessariamente sulle altre attività della medesima unità.

Appare utile, al riguardo, richiamare la nozione giurisprudenziale di reparto, ai fini della configurabilità del trasferimento del ramo d'azienda, individuato quale "entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni e servizi" (cfr. Cass. 17 ottobre 2005, n. 20012). Al reparto inteso in tali termini, pertanto, può ritenersi applicabile la normativa in materia di cigs per cessazione di attività e dei relativi limiti temporali, indipendentemente dalle situazioni di altre attività o parti di attività configurabili come autonome nell'ambito di una unità produttiva.

Si fa presente, altresì, che una diversa interpretazione delle norme sopraindicate in relazione all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 249/2004, convertito nella legge n. 291/2004, determinerebbe una grave disparità di trattamento tra lavoratori occupati nella medesima unità produttiva, ma addetti ad attività distinte nei termini sopra indicati, che sarebbero ingiustamente penalizzati nel caso di decisioni aziendali di cessazione di attività che dovessero intervenire in tempi diversi.

uef

12

Il rispetto del principio della parità di trattamento non consente che ai lavoratori colpiti dalla cessazione di attività realizzata in momenti successivi venga riservato, per quanto attiene alla tutela del sostegno al reddito, un trattamento inferiore a quello spettante ai dipendenti di imprese ammesse alle procedure concorsuali di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991.

E' evidente, al riguardo, che, nell'ipotesi di cessazioni di attività di segmenti, distintamente e autonomamente configurabili, di una medesima unità produttiva che intervengono in tempi successivi, la cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività non può assolutamente interessare lavoratori già destinatari di precedenti trattamenti concessi per la medesima causale, anche a seguito di trasferimenti o ricollocazioni presso i diversi settori di attività della medesima unità produttiva.

Resta inteso che quanto indicato nella presente nota è applicabile unicamente alla cigs per cessazione di attività.

Resta, altresì, inteso che la scrivente Direzione si riserva di attivare verifiche da parte del competente SIL, per quanto attiene all'autonomia dei reparti aziendali colpiti da cessazioni di attività che si susseguono nel tempo e per quanto attiene ai lavoratori destinatari del trattamento cigs.

uef

Il Direttore Generale
(Matilde Mancini)